



COMUNICATO STAMPA

OAM: A DICEMBRE OPERATIVO IL REGISTRO DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CON I PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA GESTITO DALL'ORGANISMO

Dovranno essere comunicati anche gli agenti di cui si avvalgono IMEL e IP.

Sarà operativo entro il 6 dicembre il Registro dei soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica che sarà gestito dall'OAM, Organismo Agenti e Mediatori. È infatti entrato in vigore il 6 settembre, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alla quale l'OAM avrà tre mesi per avviare il Registro, previo parere del Garante della Privacy.

L'istituzione del Registro dei soggetti convenzionati è prevista dalla normativa antiriciclaggio e il decreto ministeriale appena entrato in vigore stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del Registro, della relativa sezione ad accesso pubblico per l'iscrizione dei Punti di contatto in Italia e della sottosezione ad accesso riservato. In particolare, i Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attività in Italia, di soggetti convenzionati ovvero agenti, devono comunicare all'OAM i propri dati (denominazione sociale, sede, codice fiscale, etc.), e quelli dei soggetti sopra richiamati. Per gli Istituti con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro i dati potranno essere trasmessi tramite il Punto di contatto centrale.

Le comunicazioni, da effettuare telematicamente, utilizzando il servizio che sarà presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM, andranno inviate con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. L'OAM, entro quindici giorni



dalla comunicazione ne dovrà verificare la completezza e la regolarità e provvedere all'annotazione nel Registro.

Nei confronti di Prestatori di servizi di pagamento, Istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei Punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione entro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa (sanzione pecuniaria di 4.500 euro, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime, ridotta di un terzo se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).

I Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali o Punti di contatto dovranno inoltre comunicare all'OAM l'annotazione nella sottosezione ad accesso riservato del Registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del Registro. Nella sottosezione ad accesso riservato l'OAM annoterà eventuali provvedimenti adottati in base alla normativa antiriciclaggio dalle autorità competenti a carico di soggetti convenzionati o Agenti. L'Organismo dovrà garantire la completa e tempestiva accessibilità della Guardia di Finanza, della Banca d'Italia e della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del Registro ad accesso riservato. L'OAM consentirà la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del Registro ad accesso riservato anche ai Prestatori di servizi di pagamento e agli Istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai Punti di contatto centrale, che potranno utilizzare i dati esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

L'Organismo, con gli atti attuativi, determinerà l'entità del contributo di iscrizione per i Punti di contatto e quello semestrale previsto dalla legge a carico dei soggetti tenuti alle comunicazioni del Registro: le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro.